

**LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS D1 O D2
AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE N. 388/2019**

Con Deliberazione del 22/07/2019 (mecc. n. 201900672/134) esecutiva dal 05/08/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento n. 388 “Disciplina dell’allestimento di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione”.

Il Regolamento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2020 e consente la realizzazione di due tipologie di allestimenti di dehors:

- **D1** senza pedana e delimitazioni fisse (classificazione art. 3 Reg. 388/19),
- **D2** con pedana e delimitazione fissa (classificazione art. 3 Reg. 388/19),

da collocare su suolo pubblico previa presentazione presso le Circoscrizioni territorialmente competenti dell’istanza in marca da bollo e della documentazione tecnica a corredo.

La vigente regolamentazione prevede per l’occupazione di suolo pubblico mediante dehors la durata massima di un anno. Alla scadenza del periodo concesso, gli interessati potranno presentare un’istanza di rinnovo (modulo fornito dalle Circoscrizioni) a cui dovrà essere allegata l’autocertificazione, con la quale si dichiara che la struttura non presenta modifiche rispetto al progetto originario depositato, e la documentazione fotografica dell’opera realizzata sul territorio. Tale documentazione fotografica dovrà essere sottoscritta e datata.

Il testo completo del Regolamento che si richiama integralmente con l’invito alla consultazione è reperibile al seguente link: <http://www.comune.torino.it/regolamenti/388/388.htm>

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

l’istanza per la Concessione del Suolo Pubblico può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- **Istanza che non prevede la verifica preliminare del progetto**, da parte del nucleo Tecnico, ma è accompagnata da dichiarazione asseverata in termini di legge a firma del professionista abilitato attestante la piena rispondenza del progetto a tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche – Allegato A al Regolamento Comunale n. 388. Ai sensi della delibera del C.C. n. 2020 1121/016, alla presentazione della dichiarazione asseverata segue, senza alcuna istruttoria preventiva, l’immediato rilascio della Concessione per l’occupazione del Suolo Pubblico.

- OPPURE -

- **Istanza da sottoporre alla procedura di verifica preliminare del progetto** da parte del nucleo Tecnico, con esito scritto finale e successivo rilascio Concessione per l’occupazione del Suolo Pubblico;

CAPITOLO 1

INDICAZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE

CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA: Art. 4 Reg. 388/2019

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo del professionista incaricato iscritto all'ordine o collegio di appartenenza (Geom. Arch. Ing.).

MODULISTICA E DOCUMENTI: Art. 4 Reg. 388/2019

L'istanza per ottenere la Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per il collocamento di dehors tipologia D1 o D2, deve essere presentata in marca da bollo alla Circoscrizione territorialmente competente compilando il modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito di riferimento che dovrà essere trasmesso via PEC completo di documentazione tecnica in formato pdf.

La domanda deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall'avente titolo e corredata dai seguenti allegati:

- a) documento di identità del richiedente
- b) documento di identità del professionista incaricato
- c) documentazione tecnica completa da allegare alla domanda in base alla scelta di modalità di presentazione (vedere il capitolo d'interesse).

N.B.

Rappresentano cause ostative all'accoglimento dell'Istanza:

- la mancata o errata compilazione dei campi predisposti nel modulo di domanda
- la mancata sottoscrizione del modulo stesso
- la mancata o carente allegazione del documento di identità in corso di validità degli aventi titolo alla presentazione della domanda e/o del professionista incaricato
- la mancata o carente allegazione di documentazione tecnica da fornire in base alla scelta di modalità di presentazione (vedere il capitolo d'interesse).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Comunale n. 388, il titolare della concessione dovrà presentare entro 10 giorni dall'installazione, e comunque entro 30 giorni dal rilascio della concessione, relazione fotografica comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato/asseverato.

CAPITOLO 2

ISTANZA CHE NON PREVEDE LA VERIFICA PRELIMINARE DEL PROGETTO

La domanda, da presentare secondo le modalità di cui al Capitolo 1, dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione asseverata in termini di legge a firma del professionista abilitato attestante la piena rispondenza del progetto a tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche – Allegato A al Regolamento Comunale n. 388. Ai sensi della delibera del C.C. n. 2020

1121/016, alla presentazione della dichiarazione asseverata segue, senza alcuna istruttoria preventiva, il rilascio della Concessione per l'occupazione del Suolo Pubblico.

Verifiche e controlli saranno posti in essere successivamente.

Documentazione tecnica da allegare alla dichiarazione asseverata (obbligatoria)

- relazione tecnica da compilarsi in tutte le sue parti, *si ricorda l'indicazione dei colori (codice RAL) della struttura (delimitazione e pedana) e delle coperture;*
- elaborati grafici contenenti:
 - piante del dehors quotate e relative quote altimetriche in presenza di pedana (solo per D2), riferite al piano marciapiede in scala 1:50 o inferiori con le indicazioni dei materiali e colori (Codice RAL);
 - pianta con il layout degli arredi e degli elementi illuminanti e riscaldanti;
 - i 4 prospetti in scala 1:50 con gli elementi architettonici e di arredo visualizzabili dalla documentazione fotografica.

NOTA BENE: La dichiarazione asseverata deve contenere:

- i dati anagrafici del tecnico che la predispone e l'iscrizione al proprio albo professionale,
- la dichiarazione di responsabilità del tecnico, con la quale lo stesso prende atto di divenire così persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e dichiara di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990,
- dichiarazione attestante la piena rispondenza del progetto a tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche – Allegato A al Regolamento Comunale n. 388

CAPITOLO 3

ISTANZA DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA PRELIMINARE DEL PROGETTO

Documentazione tecnica da allegare alla domanda (obbligatoria) relativa alle Norme Tecniche Allegato A al Regolamento 388/19

- relazione tecnica da compilarsi in tutte le sue parti, *si ricorda l'indicazione dei colori (codice RAL) della struttura (delimitazione e pedana) e delle coperture;*
- documentazione fotografica: *si ricorda che le riprese fotografiche dovranno essere datate e sottoscritte* in numero adeguato a rappresentare adeguatamente lo stato dei luoghi nel

miglior modo possibile compresa la presenza di sottoservizi, segnaletica orizzontale e verticale, passi carrai e quant'altro possa essere utile per l'istruttoria tecnica;

- elaborati grafici contenenti:

- estratto di PRG con individuata l'area di intervento;
- estratto di mappa con l'indicazione dell'area oggetto d'intervento;
- ingrandimento planimetrico in scala 1:200 dello stato di fatto e debitamente quotato con l'indicazione dell'intera area interessata dall'occupazione, che riproduca la disciplina viabile vigente (sensi di marcia, segnaletica orizzontale e verticale, zone a parcheggio, stalli parcheggio disabili, le fermate GTT, le aree carico/scarico merci, le linee tranviarie, i passi carrai, le zone AMIAT, la palificazione AEM, eventuali elementi di arredo urbano, chiusini e caditoie stradali, colonnine ricariche auto elettriche e loro stalli di sosta, verde pubblico (aiuole, zone alberate), piste ciclabili, in caso di pavimentazione lapidea la stessa dovrà essere identificata attraverso un dettagliato rilievo Cap. 4.4.2 ;
- piante del dehors quotate e relative quote altimetriche in presenza di pedana (solo per D2) riferite al piano marciapiede in scala 1:50 con le indicazioni dei materiali e colori (Codice RAL), *si ricorda di indicare la proiezione delle tende fronte esercizio di somministrazione se esistenti*;
- pianta con il layout degli arredi e degli elementi illuminanti e riscaldanti;
- pianta dei percorsi (tra dehors e locale principale) e utilizzo del dehors da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria come previsto dalla L. 13/89;
- sezioni in numero utile a identificare la sua collocazione rispetto al fabbricato principale di cui è frontista, in scala 1:50;
- i 4 prospetti in scala 1:50 con gli elementi architettonici del fabbricato antistante e di arredo visualizzabili dalla documentazione fotografica, *si ricorda di indicare le tende se esistenti collocate sull'esercizio di somministrazione e di verificare se esiste la visuale sulla segnaletica stradale verticale se non occultata dalle coperture del dehors*;
- indicazione sulle tavole grafiche di Concessioni suolo pubblico già autorizzate per la medesima attività;
- schede tecniche ed illustrative (anche attraverso estratti da catalogo) degli arredi e degli elementi illuminanti e riscaldanti idonei alla collocazione all'esterno, *si ricorda in particolare la certificazione di legge e la scheda tecnica di corretto utilizzo come previsto nel penultimo paragrafo del Cap. 2.3 dell'All. A al Reg. 388.*

In merito a quest'ultimo punto si evidenzia che laddove non esistano nella normativa vigente (nazionale e/o comunitaria, come ad es. direttive CEE) disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti, trovano applicazione le norme generali sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica di cui alla Direttiva 2001/95/CEE, così come declinate dagli artt. 103 – 113 del D.L.vo 206 del 06/09/2005 "Codice del consumo".

Per tali prodotti, pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del "Codice del consumo" è sufficiente che il produttore fornisca al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.

In estrema sintesi, l'etichetta di composizione dei tessuti utilizzati per la copertura (se le parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso) e la scheda d'uso della copertura.

Documentazione necessaria a corredo dell'istanza in casi particolari:

- nulla osta della proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della proprietà dell'unità immobiliare adiacente e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità nelle seguenti circostanze:
 - maggiore estensione di superficie oltre la proiezione del fronte dell'esercizio,
 - presenza di vetrinette e bacheche;
- nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare e dell'amministratore del condominio frontista il manufatto nel caso in cui si intenda realizzare una copertura con falda tesa;
- nulla osta del responsabile dell'edificio di culto qualora non siano rispettate le distanze di cui al Cap. 4.1.5 dell'All. A al Reg. 388;
- nulla osta preventivo da parte del Servizio Comunale competente per lo spostamento di stalli di sosta riservati;
- nulla osta preventivo da parte dell'AMIAT per lo spostamento di aree riservate;
- nulla osta preventivo da parte del gestore dell'illuminazione pubblica in presenza di impianti interrati (cabine) o fuori terra (pali);
- relazione asseverata in termini di legge alla rispondenza del ricovero delle bombole del gas (a tal proposito si vedano le successive indicazioni). L'asseverazione dovrà contenere:
 - i dati anagrafici del tecnico/perito che la predispone e l'iscrizione al proprio albo professionale,
 - la dichiarazione di responsabilità del tecnico/perito, con la quale lo stesso prende atto di divenire così persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e dichiara di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990,
 - breve relazione sull'esistenza e conformità del locale o del luogo dove verranno stoccate le bombole GPL.

N.B.

Prima di inviare la documentazione tecnica assicurarsi di aver allegato e/o indicato i seguenti elementi la cui eventuale mancanza costituisce causa di inammissibilità dell'istanza:

- ingrandimento planimetrico con l'indicazione di segnaletica, sottoservizi, ecc.;
- documentazione fotografica degli arredi in particolare delle coperture con le relative schede tecniche per il corretto utilizzo, anche in caso di eventi atmosferici e la certificazione del tessuto;
- corrispondenza dell'indicazione a progetto dell'altezza minima delle coperture con quanto si rileva nei cataloghi allegati alla documentazione (eventuali discrepanze tra forma e dimensioni del catalogo e quanto indicato sul progetto non saranno ammesse);
- quote altimetriche relative (marciapiede, sedime stradale e pedana);
- l'indicazione dei colori (RAL) e dimensioni (altezza e interasse) della delimitazione;
- nel caso di dehors D2 è ammissibile la pedana solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo o per ragioni di sicurezza (punto 2.2.B). Nel caso il dehors sia da

collocare tra sedime stradale e marciapiede, la pedana è ammissibile per superare il dislivello creato dal gradino e pareggiare la pavimentazione del dehors con quella del marciapiede;

- rispetto della distanza di cm 10 dalla demarcazione dello stallò di sosta;
- cartellonistica stradale da apporre (divieto di fermata) al dehors;
- data e firma da apporre in calce alla documentazione fotografica;
- firme sulla documentazione presentata da parte del professionista e della committenza.

Si richiede particolare attenzione a tali elementi in quanto rappresentano le carenze di documentazione e il mancato rispetto del Regolamento che più spesso sono stati riscontrati nelle istanze esaminate tra marzo e agosto 2020.

CAPITOLO 4 **INDICAZIONI DI BASE PER L'USO E LO STOCCAGGIO DI FUNGHI RADIANTI A GPL DI POTENZA SUPERIORE A 4,2 K.**

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Scopo del documento è fornire un elenco di prescrizioni e avvertenze per l'utilizzo di apparecchi per riscaldamento, denominati correntemente "funghi radianti", da installare in ambienti esterni o ampiamente ventilati, al fine di prevenire le inadempienze maggiormente rilevate in materia di prevenzione incendi nell'ordinaria attività di controllo.

Le prescrizioni e le avvertenze individuate dal presente documento sono apprestamenti già previsti dalle norme di buona tecnica vigenti in materia di installazione ed utilizzo di apparecchi alimentati con bombole di GPL.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti linee guida gli apparecchi installati su suolo pubblico in concessione comunale (plateatico).

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE

- Idoneità dei luoghi di installazione e caratteristiche degli apparecchi.

Gli apparecchi utilizzati devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata) – che sostituisce la direttiva 90/396/CEE – e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.

L'installazione è vietata negli ambienti chiusi ed è consentita in aree all'aperto o in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese visibili. In ogni caso l'apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all'utente: "L'uso di questo apparecchio in ambienti chiuso può essere pericoloso ed è vietato".

Per ciascun esercizio, avente le caratteristiche richiamate, possono essere utilizzate più bombole per una capacità complessiva non maggiore a 70 kg. di GPL.

E' vietata l'installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo.

Le apparecchiature dovranno essere posizionate nel rispetto delle prescrizioni d'uso fornite dal fabbricante.

Tali prescrizioni, sintetizzate in apposita procedura, dovranno essere notificate al personale preposto alla gestione delle apparecchiature e tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.

Si precisa che è vietata la copertura, anche temporanea, di aperture di ventilazione e simili.

E' vietata l'installazione a distanza minore di 2 m. da caditoie non sifonate e griglie di aerazione.

- Gestione e sostituzione delle bombole di GPL

Le bombole non allacciate agli apparecchi, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'attività o nelle pertinenze della stessa anche se all'aperto.

L'installazione/sostituzione delle bombole deve essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di attestato di formazione ai termini del D.Lgs. 128/2006, art. 11, comma 1.

- Stoccaggio degli apparecchi, dotati di bombole allacciate, durante le ore di chiusura dell'attività.

Gli apparecchi con bombole allacciate possono essere tenuti in deposito all'aperto sino a un quantitativo massimo di 70 kg. di GPL, in analogia alla norma UNI 7131.

Il deposito/stoccaggio degli apparecchi e delle relative bombole allacciate deve avvenire comunque in luoghi in cui non sia possibile la manomissione da parte di persone non autorizzate.

Gli apparecchi e le relative bombole allacciate – sempre in analogia alla norma UNI 7131 – possono essere tenuti in deposito anche all'interno dell'esercizio per un massimo di 40 kg. di GPL, nel rispetto delle condizioni sotto riportate:

- *in locali (*) di cubatura fino a 10 m³ è vietato tenere apparecchi in deposito;*
- *in locali (*) di cubatura oltre i 10 m³ e fino a 20 m³ è consentito tenere in deposito un solo apparecchio, con relativa bombola allacciata di capacità non maggiore di 15 kg. di GPL;*
- *in locali (*) di cubatura oltre 20 m³ e fino a 50 m³ è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi dotati di relativa bombola allacciata per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg di GPL;*
- *in locali (*) di cubatura oltre 50 m³ è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi, dotati di relativa bombola allacciata, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg. di GPL.*

E' vietato comunque tenere in deposito apparecchi e relative bombole allacciate in locali classificati con pericolo d'incendio ai sensi del DPR 151/2011 (es.: autorimesse, garage, ecc.).

I locali in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate devono essere ventilati in modo naturale e devono avere una porta prospiciente l'esterno. I locali stessi devono essere dotati di una o più aperture permanenti di ventilazione situate a una quota prossima a quella del pavimento.

I locali in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate non devono avere comunicazione con vani interrati.

() il locale è inteso come singolo vano dell'esercizio.*

Disposizioni vigenti in materia di luoghi di lavoro.

L'utilizzo di impianti alimentati a gas combustibile, in un luogo di lavoro, non può prescindere da un'attenta valutazione del rischio nonché dalla corretta informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi connessi, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il documento di valutazione dei rischi deve comprendere le valutazioni e le conseguenti misure messe in atto per prevenirli.

Devono essere pianificate preventivamente le procedure per l'approvvigionamento del GPL, l'installazione e la sostituzione delle bombole e lo stoccaggio degli apparecchi allacciati, in conformità a quanto esposto precedentemente, accertando preventivamente, sotto la responsabilità di chi è incaricato a farlo (titolare dell'esercizio o persona da costui designata), i titoli idonei del fornitore/installatore incaricato.

Qualora l'installazione/sostituzione venga effettuata dal titolare dell'esercizio e/o da lavoratore da lui dipendente, deve essere tenuta a disposizione, presso l'esercizio, copia dell'attestato/attestati di formazione di cui al precedente punto acquisito dallo stesso addetto/addetti.

Poiché gli apparecchi, in quanto non costituenti impianto fisso, vengono posizionati ed attivati giornalmente, le condizioni e le prescrizioni d'esercizio integrate dalle istruzioni fornite dal fabbricante devono essere esposte in posizione visibile ed accessibile agli addetti.

Questi adempimenti documentali non si configurano come aggravati procedurali in quanto rientrano fra gli obblighi già previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.